



DELIBERA N.	1435
SEDUTA N.	177
DATA	09/09/2014

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. IX

OGGETTO:

NUOVO SCHEMA DI SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA E PROCEDURA PER LA VERIFICA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

L'anno 2014 addì 9 del mese di settembre in Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si è riunito l'Ufficio di Presidenza regolarmente convocato.

	PRESENTI	ASSENTI
VITTORIANO SOLAZZI – Presidente	X	
ROSALBA ORTENZI – Vicepresidente	X	
GIACOMO BUGARO – Vicepresidente	X	
MORENO PIERONI – Consigliere Segretario	X	
FRANCA ROMAGNOLI – Consigliere Segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Vittoriano Solazzi** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di Presidenza Dott.ssa **Paola Santoncini**.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO È APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI.

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



DELIBERA N.	1435
SEDUTA N.	177
DATA	09 SET. 2014

pag.	2
------	---

OGGETTO:

Oggetto: NUOVO SCHEMA DI SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA E PROCEDURA PER LA VERIFICA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO l'art. 10 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Direttore Generale, di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. n. 14 del 30 giugno 2003;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare lo schema per la redazione della scheda economico finanziaria da allegare alle proposte di legge di spesa di iniziativa consiliare e dei soggetti di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), d), e), f), g), h), i) dello Statuto regionale indicata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che la competenza alla compilazione della scheda indicata al punto 1 spetti al responsabile dell'attività di consulenza e segreteria della Commissione consiliare competente in materia finanziaria;
3. di approvare la procedura per la verifica degli effetti finanziari delle proposte di legge che comportano spese indicata nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di revocare la propria deliberazione n. 1128 del 29 gennaio 2003;
5. di trasmettere copia del presente atto ai Consiglieri regionali e alle competenti strutture.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(*DOTT. VITTORIANO SQLAZZI*)

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(*DOTT. ANTONIO SANTONCINI*)



DELIBERA N.	1435
SEDUTA N.	177
DATA	09 SET. 2014

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento: art. 81 quarto comma della Costituzione; L. 196/2009; L.r. 31/2001

Le disposizioni introdotte dall'art. 17 della legge 196/2009, in attuazione dell'art.81 della Costituzione, prevedono che provvedimenti legislativi d'iniziativa governativa, comprese le proposte di legge e gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie, devono indicare, oltre alla quantificazione degli oneri, le relative coperture finanziarie con riferimento sia agli oneri annuali che pluriennali da riportare in una apposita relazione tecnica.

Sino ad ora per le proposte di legge di iniziativa consiliare che comportano spesa, è stata adottata una scheda economico finanziaria in applicazione dell'art.8 della legge regionale sull'ordinamento contabile della Regione n.31/2001, redatta in analogia a quella adottata dalla giunta regionale.

Tuttavia nella prospettiva di un miglioramento qualitativo degli strumenti di verifica delle leggi di spesa, anche a seguito dei suggerimenti formulati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in occasione delle relazioni sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali, ed in riferimento a quanto previsto agli artt.17 e 19 della L.196/2009, si ritiene di modificare la precedente scheda economico finanziaria, introducendo ulteriori elementi informativi, anche con specifico riguardo alla spese pluriennali e alle relative coperture finanziarie utilizzabili.

Pertanto le proposte di legge di spesa di iniziativa consiliare e dei soggetti di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), d), e), f), g), h), i) dello Statuto regionale, dovranno essere corredate da tale nuova scheda economico finanziaria, il cui schema esemplificativo è contenuto nell'allegato A al presente atto.

Con la presente deliberazione viene anche approvata la procedura per la verifica degli effetti finanziari delle proposte di legge che comportano spese d'iniziativa consiliare e popolare, secondo quanto indicato nell'allegato B.

In tale contesto si prevede che la scheda economico finanziaria sia compilata dalla struttura assembleare competente, individuata nella persona del responsabile dell'attività di consulenza e segreteria della Commissione consiliare competente in materia finanziaria e che le relazioni illustrative delle proposte di legge di spesa indichino, tra gli altri elementi, i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari.

Allo scopo di rendere conto, in tutte le fasi del processo legislativo, delle eventuali modifiche che possano intervenire sulla definizione degli oneri finanziari, sia nel corso dell'esame in sede referente, che successivamente nell'approvazione da parte dell'Assemblea, si prevede che la struttura assembleare competente provveda all'aggiornamento della scheda economico finanziaria anche nella fase dell'eventuale coordinamento tecnico della deliberazione legislativa del Consiglio.

Inoltre allo scopo di rendere più chiari gli effetti finanziari degli emendamenti alle proposte di legge, la struttura assembleare competente viene incaricata di predisporre appositi schemi di emendamento tendenti ad evidenziare l'entità, la natura e le modalità di copertura della spesa da essi prevista.

Si propone infine che la scheda economico finanziaria e i relativi aggiornamenti siano pubblicati nel sito web del Consiglio nella sezione "Banche dati e documentazione"- "Iter degli atti".

Per le proposte di legge che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari si avvia una fase sperimentale in cui il proponente è tenuto ad indicare nella relazione illustrativa gli elementi dai quali risulti che la proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e ad inserire nella proposta stessa un apposito articolo che attesti l'invarianza della spesa.

Il Responsabile del procedimento
P.O. Consulenza e Segreteria I e II Commissione
Monitoraggio attuazione delle leggi
(Dot




Allegato A

Scheda economico-finanziaria per le proposte di legge di spesa (L.R. 31/2001, art. 8)

P.d.L. concernente:

Iniziativa:



Allegato alla
deliberazione n. **1435**
del 09 SET. 2014

DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

NORMATIVA			ONERE					COPERTURA							
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA O ASSENZA DI ONERI (corrente/investimento)	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO N	ONERE ANNO N + 1	ONERE ANNO N + 2	ONERE COMPLESSIVO (in caso di spesa pluriennale)	UPB / CAPITOLO DI SPESA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO N	COPERTURA ANNO N + 1	COPERTURA ANNO N + 2	COPERTURA COMPLESSIVA (in caso di spesa pluriennale)	UPB / CAPITOLO DI ENTRATA



Allegato alla
deliberazione n.
del
09 SET. 2014

DELIBERA N.
SEDUTA N.
DATA

pag.
6

ALLEGATO B

PROCEDURA PER LA VERIFICA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Le proposte di legge di iniziativa popolare e dei consiglieri regionali che comportano spesa devono essere accompagnate da una relazione che illustri, tra gli altri elementi, i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari, e da una scheda economico finanziaria compilata dal responsabile dell'attività di consulenza e segreteria della Commissione consiliare competente in materia finanziaria, che rappresenta la struttura assembleare competente.

Se nel corso dell'esame da parte della Commissione referente, gli oneri finanziari vengono modificati rispetto alla proposta, la scheda viene aggiornata, a cura della struttura assembleare competente, ed allegata al parere della Commissione competente in materia finanziaria.

In occasione dell'esame delle proposte di legge in Assemblea, gli emendamenti che comportano maggiori oneri, sono redatti sulla base di un apposito schema, predisposto dalla struttura assembleare competente, che dà conto dell'entità degli stessi, della natura della spesa e delle relative coperture finanziarie.

A seguito dell'approvazione della proposta di legge da parte dell'Assemblea, la struttura assembleare, aggiorna la scheda tecnico finanziaria, anche alla luce degli emendamenti approvati.

La scheda economico finanziaria e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web del Consiglio, nella sezione "Banche dati e documentazione" - "Iter degli atti", unitamente alle proposte di legge, alle relazioni ed ai pareri delle Commissioni consiliari e alle deliberazioni legislative.

In via sperimentale, in attesa dell'eventuale inserimento della disposizione nel Regolamento interno del Consiglio, nelle proposte di legge di iniziativa consiliare che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari, il proponente indica nella relazione illustrativa gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi d'invarianza della spesa, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio utilizzabili per le finalità della proposta di legge. Oltre a tale adempimento il proponente inserisce nella proposta di legge un apposito articolo che attesti l'invarianza della spesa. Di seguito sono indicati due schemi esemplificativi di articoli :

Art.....

(Invarianza finanziaria)

- a) Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art.....

(Invarianza finanziaria)

- b) Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti indicati all'art. ...si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.